



Consiglio regionale della Calabria

*Settore Commissioni Affari Istituzionali Riforme, Sanità, Attività Sociali, Culturali e
Formative, Ambiente e Territorio*

PROPOSTA DI LEGGE N. 407/XII DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI REGIONALI

GIUSEPPE GELARDI E KATYA GENTILE

RECANTE:

“Modifiche della legge regionale 18 maggio 2017, n. 19 (Norme per la programmazione e lo sviluppo regionale dell’attività teatrale).”

RELATORE: PASQUALINA STRAFACE
RELATORE IN CONSIGLIO: GIUSEPPE GELARDI

Il dirigente
F.to Antonio Cortellaro

Il Presidente
F. to Pasqualina Straface

Relazione illustrativa

La presente proposta di legge mira a modificare la legge regionale 18 maggio 2017, n. 19 (Norme per la programmazione e lo sviluppo regionale dell’attività teatrale), al fine di adeguarne le disposizioni di natura finanziarie, attualmente correlate all’utilizzo di fondi afferenti alla conclusa programmazione nazionale e comunitaria. Si prevede, pertanto che al finanziamento degli interventi e delle attività previste dalla legge, oltre alle risorse indicate al comma 1, possono essere destinare risorse ulteriori, sulla base della disponibilità finanziaria proveniente da fondi nazionali e comunitari, la cui programmazione risulta essere coerente con le finalità e gli ambiti di intervento previsti dalla legge medesima. Con ciò si realizza un rinvio mobile alle fonti di finanziamento nazionali ed europee.

La proposta di legge nel suo complesso reca tre articoli.

Con l’articolo 1 sono apportate modifiche alla predetta norma.

La proposta di legge non implica nuovi o maggiori oneri finanziari per l’Amministrazione, così come previsto dall’articolo 2 della proposta di legge medesima, trattandosi di norma a carattere ordinamentale, destinata a garantire un rinvio mobile alle sopravvenute fonti di finanziamento nazionali ed europee.

Infine, l’articolo 3 della proposta dispone l’entrata in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Relazione tecnico-finanziaria

La presente proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale atteso che la modifica proposta ha natura prettamente ordinamentale.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Titolo: Proposta di legge recante: “Modifiche della legge regionale 18 maggio 2017, n. 19 (Norme per la programmazione e lo sviluppo regionale dell’attività teatrale).”.

**PROPOSTA DI LEGGE N. 407/XII DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI REGIONALI
GIUSEPPE GELARDI E KATYA GENTILE**

RECANTE:

“Modifiche della legge regionale 18 maggio 2017, n. 19 (Norme per la programmazione e lo sviluppo regionale dell’attività teatrale).”

- Relatore: Pasqualina Straface -

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Modifiche alla l. r. n. 19/2017	//	//	//
2	Indica l’invarianza finanziaria del testo della proposta di legge	//	//	//
3	Dispone l’entrata in vigore anticipata della legge.	//	//	//

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo del bilancio di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

Tab. 2 - Copertura finanziaria:

Programma/Capitolo	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Totale
	0 €	0 €	0 €	0 €
Totale	//	//	//	

**PROPOSTA DI LEGGE N. 407/XII DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI REGIONALI
GIUSEPPE GELARDI E KATYA GENTILE**

RECANTE:

“Modifiche della legge regionale 18 maggio 2017, n. 19 (Norme per la programmazione e lo sviluppo regionale dell’attività teatrale).”

- Relatore: Pasqualina Straface -

**Proposta di legge recante: “Modifiche della legge regionale 18 maggio 2017, n. 19
(Norme per la programmazione e lo sviluppo regionale dell’attività teatrale).”.**

Art. 1

(Modifiche della l. r. n. 19/2017)

1. All’articolo 15 della legge regionale 18 maggio 2017, n. 19 (Norme per la programmazione e lo sviluppo regionale dell’attività teatrale), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nel comma 2 le parole: “nel precedente comma” sono sostituite dalle seguenti: “dalla presente legge”;
- b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Al finanziamento degli interventi e delle attività previste dalla presente legge possono essere destinate ulteriori risorse sulla base della disponibilità finanziaria proveniente da fondi nazionali e comunitari, la cui programmazione risulta essere coerente con le finalità e gli ambiti di intervento previsti dalla legge medesima.”.

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.